

Cessione del credito

CASSAZIONE CIVILE sez. I, 28 marzo 2007, n. 7652 - Pres. Proto - Rel. Morelli - P.M. Golia (conf.) - Lazzaroni e figli s.p.a. (avv.ti Gambino, Samory) c. ILLVA Saronno s.p.a. (avv.ti Biamonti, Vanzetti, Galli)

Azienda - Cessione di azienda - Clausola compromissoria - Subingresso del cessionario - Ammissibilità (c.c. art. 2558)

Il cessionario d'azienda subentra *ipso iure* anche nella clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dal cedente per l'esercizio dell'azienda medesima.

...*Omissis*...

Motivi della decisione

1. L'odierna impugnazione si compone di due complessi motivi, con i quali la ricorrente censura le statuizioni della Corte d'appello, rispettivamente attinenti:

a) alla presupposta trasferibilità automatica ex art. 2558 c.c., al cessionario d'azienda, di clausole compromissorie contenute in contratti stipulati dal cedente per l'esercizio dell'azienda, senza necessità di loro accettazione in forma scritta ed anche quando la cessione sia avvenuta (come, nella specie, accertato da quella stessa Corte) senza apposita pattuizione scritta;

b) alla ammessa trasferibilità parziale, ex art. 2558 cit., di un contratto, con arbitraria scissione del rapporto con esso regolato pur se sinallagmaticamente unitario (ciò sul rilievo che la transazione stipulata tra la Davide Lazzaroni e la ..., delimitativa dell'uso della denominazione "Saronno" a vantaggio della *prima* nei prodotti da forno ed a vantaggio della *seconda* nei liquori, non potesse ritenersi trasferita alla cessionaria "Paolo Lazzaroni" unicamente per il segmento dei doveri facenti capo alla cedente relativamente al ramo liquori, quale soltanto da questa ceduto.

2. Nell'attaccare, in particolare, con il primo motivo l'interpretazione dell'art. 2558 c.c., operata dalla corte territoriale nei sensi sopra indicati, la ricorrente ne denuncia il «duplice errore di ermeneutica», che a suo avviso la infirmerebbe, per violazione rispettivamente: a) del canone *dell'esegesi sistematica*, stante il mancato coordinamento della regola del subentro dell'acquirente d'azienda nei contratti stipulati per il suo esercizio, sub art. 2558 cit., con la disposizione del precedente art. 2556 che impone «l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la natura del contratto»; b) «dei criteri di coordinamento tra norme» in applicazione dei quali il conflitto tra la disposizione dell'art. 2558 c.c. - ove intesa nel senso della prescindibilità dalla forma scritta per il subentro dell'acquirente d'azienda nei contratti a questa inerenti pur richiedenti la scrittura a pena di validità come la clausola compromissoria - e la dispo-

sizione dell'art. 807 c.p.c., prescrivente la forma scritta a pena di nullità per la manifestazione di opzione della giustizia privata in luogo della giurisdizione ordinaria, dovrebbe risolversi con la prevalenza della seconda, delle due su riferite norme, stante il carattere *derogabile* della prima e *non derogabile*, appunto, della seconda.

3. La complessa censura, così pur suggestivamente prospettata, è sotto ogni profilo però infondata

3/1. Resiste infatti a critica l'esegesi dell'art. 2558 c.c. adottata dalla Corte territoriale - nel senso del subentro *ipso iure* del cessionario d'azienda (anche) nella clausola compromissoria contenuta in contratto stipulato dal cedente per l'esercizio dell'azienda medesima - perché innegabilmente coerente alla lettera ed alla *ratio legis*.

Inequivocamente la citata norma, infatti, prevede la successione automatica del cessionario d'azienda in tutti i contratti stipulati dal cedente per l'esercizio della stessa, con la sola espressa eccezione di quelli aventi carattere personale e di quelli rispetto ai quali le parti abbiano, con espressa pattuizione, escluso che si verifichi l'effetto successorio: che, diversamente, si produce appunto *di diritto*, con riguardo *in blocco* a tutti i rapporti contrattuali inerenti all'azienda ceduta, come «effetto naturale della fattispecie traslativa d'azienda» (cfr. Cass. n. 5636/96; 4301/99; 3312/01).

La quale, a differenza della ipotesi generale della cessione del contratto *sub*, art. 1406 c.c. prescinde del tutto dalla volontà, espressa o tacita, delle parti stipulanti e neppure richiede, per il suo perfezionamento, il consenso del contraente ceduto.

Il che è evidentemente rispondente alla intenzione del legislatore di realizzare, con tale meccanismo, l'interesse di carattere generale di favorire la circolazione di complessi aziendali completi ed efficienti. Interesse che rischierebbe di rimanere frustrato se si ritenesse necessaria, ai fini del prodursi del fenomeno successorio, «un'accettazione espressa dei contratti e delle pattuizioni per la cui validità è richiesta, come per la clausola compromissoria la forma scritta»; e si abbracciasse quindi la tesi contraria, dalla quale discenderebbe - come sottolineato dalla Corte di merito - una «irrazionale esclusione dei medesimi accordi dal campo di applicazione del-

l'art. 2558 c.c., la cui disposizione riguarda tutta la materia contrattuale».

3/2. Il preteso *conflitto* tra la norma sostanziale dell'art. 2558 e quella processuale dell'art. 807, che la ricorrente vorrebbe risolto con la prevalenza della seconda, poi in realtà, non sussiste.

Poiché nella fattispecie esaustivamente disciplinata dall'art. 2558, la regola prescrittiva della forma scritta per le pattuizioni traslative della clausola compromissoria non trova spazio alcuno di applicazione, per la ragione, appunto, già sottolineata che il subentro del cessionario nei contratti d'azienda stipulati dal cedente avviene *ope legis* senza bisogno quindi di un patto di cessione, in relazione al quale possa prospettarsi l'esigenza di quella forma.

3/3. Né è del pari sostenibile che l'effetto naturale dell'automatico subentro del cessionario in tutti gli obblighi e i diritti inerenti all'azienda ceduta ex art. 2558 cit. risulti compresso e delimitato dalla disposizione del precedente art. 2556 c.c. che, nella fattispecie del trasferimento della proprietà dell'azienda, non richiedente la scrittura *ad substantiam*, fa, comunque, «salva l'osservanza delle forme prescritte dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda» (con ciò postulando, secondo la ricorrente, anche il requisito della forma scritta di cui all'art. 807 c.p.c.).

Anche in questo caso ci troviamo, infatti, di fronte ad una norma disciplinativa dei requisiti di forma, che attiene ad una sfera diversa da quella relativa agli effetti del contratto e che non può incidere quindi sul riferito effetto naturale della cessione d'azienda, nel senso pretesamente selettivo e riduttivo dei contratti in relazione ai quali si verificherebbe il subentro del cessionario.

La *ratio* del richiamato art. 2556 (che ne comporta la riferibilità ai beni e non anche ai rapporti obbligatori), è infatti quella diversa di conservare a ciascuno bene la propria legge di circolazione indipendentemente dalla destinazione funzionale del bene e dal suo trasferimento unitamente all'azienda e risponde all'esigenza di consentire la trascrizione del contratto di trasferimento di azienda, che non si può eseguire, ai sensi dell'art. 2657 c.c. se non in forza «di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente»; ed in assenza della quale, come previsto dall'art. 2644 c.c., l'acquisto di beni immobili facenti parte dell'azienda non sarebbe opponibile ai terzi che divenissero successivamente titolari di diritti sui medesimi beni in base ad un atto trascritto.

Dal che la conclusione che la prescrizione della forma scritta ex art. 2556 non rileva nei casi, come quello per cui è causa, in cui al trasferimento consegue non la circolazione di beni i cui atti d'acquisto debbano essere trascritti per essere opponibili ai terzi, ma la circolazione di un contratto contenente una clausola compromissoria.

3/4. Né rileva, infine, in senso contrario all'accolta interpretazione dell'art. 2558 c.c. il principio ricorrente-

mente enunciato nella giurisprudenza di questa Corte (ma sul quale, vedi per altro, da ultimo, Cass. n. 28497/05) sulla autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto di riferimento, per il corollario, che vorrebbe trarsene, della necessità di apposita manifestazione di volontà, nelle forme di cui all'art. 807 c.p.c., per il trasferimento della suddetta clausola.

Atteso, per un verso, che ciò attiene ancora una volta alla fattispecie generale della cessione *volontaria* del contratto e non a quella speciale del subentro *ipso iure* ed *ex lege* nei contratti d'azienda in caso di trasferimento della stessa; e considerato, per altro verso, che - ove pur escluso, in difetto di forma scritta, il trasferimento della clausola compromissoria al cessionario del contratto di riferimento - ciò comporterebbe l'impossibilità di avvalersene per il cessionario medesimo, ma non anche per il contraente ceduto (come è, nella specie, la società resistente).

Il quale non può vedersi privato del diritto di sottoporre ad arbitri le controversie come convenuto con la società cedente, in forza di un successivo accordo, cui sia rimasto estraneo, tra quest'ultima e il terzo cessionario (cfr. S.U. n. 12616/98).

4. Del pari in suscettibile di accoglimento è anche la residua doglianza, con la quale si addebita, come detto, alla Corte territoriale di aver erroneamente ammesso che un contratto sinallagmatico - quale quello transattivo a suo tempo stipulato tra la Davide Lazzaroni e l'ILLVA, sulla base, in tesi della ricorrente, di oneri assunti dalla prima nel settore liquori in corrispettivo di vantaggi ottenuti in quello di prodotti da forno - potesse essere da questa ceduto *parzialmente*, trasferendo alla cessionaria la sola parte onerosa (relativa ai liquori) «con scissione dell'originario rapporto di corrispettività dei due sacrifici».

È pur vero, infatti, in linea di principio che il carattere sinallagmaticamente unitario di un contratto è di per sé ostativo (salvo diversa espressa volontà delle parti o *iussum legis*) alla sua cedibilità parziale, limitatamente cioè ad una soltanto delle prestazioni, che resti in tal modo separata dalla contrapposta prestazione cui era strutturalmente e funzionalmente collegata.

Ma sta di fatto che un tale principio non viene in gioco, e non può dirsi quindi violato, nella fattispecie.

Una volta che la Corte territoriale - con accertamento di merito adeguatamente motivato e per ciò non sindacabile in questa sede di legittimità - ha presupposto che la transazione di che trattasi fosse non già un contratto sinallagmaticamente unitario e individuale, nei termini prospettati dalla odierna ricorre, bensì un contratto invece divisibile nelle parti attinenti, rispettivamente, al settore dei liquori ed a quello dei prodotti da forno, in relazione a ciascuna delle quali i contraenti avevano assunto reciproci oneri e vantaggi.

Dal che appunto la trasferibilità - correttamente, quindi, dagli stessi giudici ritenuta - di quella transazione per la parte (liquori) relativa al ramo d'azienda ceduto della Davide Lazzaroni alla Paolo Lazzaroni.

... *Omissis*...

CIRCOLAZIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA E CESSIONE D'AZIENDA

di Flavio Rocchio

Affrontando per la prima volta l'argomento, con la presente sentenza la Cassazione afferma la circolazione automatica della clausola compromissoria apposta ad un contratto che circoli automaticamente in caso di cessione d'azienda

1. Fino alla pubblicazione della sentenza in commento, il punto di riferimento per chi volesse orientarsi nell'intricato tema della circolazione della clausola compromissoria era rappresentato da una pronuncia a sezioni unite (1), la quale contiene due statuizioni: a) una, a livello di *ratio decidendi*, riferita all'ipotesi della clausola compromissoria inserita un contratto di cui venga ceduto un credito, in relazione alla quale è stato ritenuto che il cessionario non possa attivare la clausola - in quanto è rimasto estraneo alla relativa pattuizione - a differenza del debitore ceduto - il quale invece può avvalersene, in quanto altrimenti si vedrebbe privato del diritto di sottoporre ad arbitri le controversie come convenuto con la società cedente, in forza di un successivo accordo, cui sia rimasto estraneo, tra quest'ultima e il cessionario; nonché in quanto il debitore ceduto può opporre al cessionario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, ivi compresa l'*exceptio compromissi* (2) -; b) e l'altra statuizione, a livello di *obiter dictum*, riferita all'ipotesi della clausola compromissoria inserita in un contratto che venga ceduto, in relazione alla quale è stato ritenuto che né il contraente ceduto né il cessionario possano attivare la clausola, in quanto essa non circola con il contratto che la contiene (3).

Sennonché, con riferimento al tema della cessione del credito, una successiva sentenza di una sezione semplice ha smentito le Sezioni Unite, affermando che non solo il cessionario, ma nemmeno il debitore ceduto possa attivare la clausola compromissoria inserita nel contratto da cui è sorto il credito oggetto di cessione (4). Mentre, con riferimento alla cessione del contratto, l'*obiter dictum* delle Sezioni Unite è sopraggiunto in un momento in cui si stava consolidando una giurisprudenza in senso esattamente opposto e, cioè, nel senso che in caso di cessione del contratto la clausola in esso inserita circola automaticamente, potendosene quindi avvalere tanto il contraente ceduto quanto il cessionario (5); e inesorabilmente quell'*obiter dictum* - già sprovisto di alcuna motivazione che non fosse un generico richiamo alla «autonomia» ex art. 808 c.p.c. della clausola compromissoria - è divenuto *ratio decidendi* di una successiva pronuncia, la quale - senza preoccuparsi a sua volta di motivare - ha escluso la circolazione automatica della clausola compromissoria inserita in un contratto oggetto di cessione (6).

2. Con la sentenza in commento si viene a completare il "quadro delle cessioni", nel momento in cui la Cassazione ha investigato il tema della circolazione della clausola compromissoria inserita - non in un (a) contratto di cui venga ceduto un credito, caso in cui solo il ceduto può attivarla; né in un (b) contratto oggetto di cessione, caso in cui nemmeno il ceduto può attivarla; bensì - in un (c) contratto che circola, in caso di cessione d'azienda, ai sensi dell'art. 2558 c.c. insieme a tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda ceduta: ebbene, con riferimento a questa terza e ultima fattispecie di cessione, la Cassazione ha ritenuto che ad attivare la clausola compromissoria sia legittimato non solo il ceduto, ma anche il cessionario.

Quest'ultimo tassello giunge a completare quello che abbiamo chiamato, con un certo didascalismo, "quadro delle cessioni", autorizzando a trarre conclusio-

Note:

(1) Cass., S.U., 17 dicembre 1998, n. 12616, in *Foro it.*, 1999, I, 2979 ss., là dove il fatto che si tratti di una pronuncia a Sezioni Unite non ammantava la relativa statuizione di particolare autorevolezza, in quanto si è trattato di una sentenza emessa a definizione di un regolamento preventivo di giurisdizione, e non di un conflitto tra le sezioni semplici.

(2) In questo senso v. anche Cass., 19 settembre 2003, n. 13893, in questa *Rivista*, 2003, 12, 1583 ss., con nota ampiamente critica di V. Mariconda, *Cessione del credito e clausola compromissoria: le inaccettabili conclusioni della Cassazione*. *Contra*, v. Coll. arb., 6 aprile 2001 (presieduto da V. Mariconda, che ha motivato nei termini ripresi nella nota citata), in *Riv. arb.*, 2001, 519 ss., con nota adesiva di Salvaneschi, *La cessione del credito trasferisce al cessionario anche la clausola compromissoria che accede al credito stesso*; nonché Cass., 29 luglio 1964, n. 2161; Cass., 16 ottobre 1953, n. 3386; Cass., 21 giugno 1939, n. 2107 (queste ultime tre pronunce non *vidi*, ma si trovano menzionate in V. Mariconda, *Cessione del credito*, cit., 1588, nota 12).

(3) In senso conforme si erano espresse Cass., 3 giugno 1985, n. 3285, in *Dir. maritt.*, 1986, 407; Cass., 17 settembre nn. 1525-1529, in *Giust. civ.*, 1970, I, 1567; App. Salerno, 31 dicembre 1990, in *Riv. dir. intern. priv. e proc.*, 1992, 115.

(4) Cass., 1° settembre 2004, n. 17531, in questa *Rivista*, 2005, 11, 1567, con nota (dal titolo magniloquente) di V. Mariconda, *Cessione del credito e clausola compromissoria: la Cassazione "evidentemente" si contraddice*.

(5) Cass., 10 febbraio 1993, n. 1930, in *Giust. civ.*, 1994, I, 2333, con nota di Buccini, *Cessione del contratto e compromesso arbitrale*, nonché in *Nuova giur. civ. comm.*, 1993, I, 865, con nota di Lepri, *Cessione del contratto e cessione della clausola compromissoria*; Cass., 21 giugno 1996, n. 5761, in *Riv. arb.*, 1996, 699 ss., con nota di Criscuolo, *Cessione del contratto e autonomia della clausola compromissoria*; Cass., 14 febbraio 1979, n. 965, in *Foro it. Rep.*, 1979, voce *Arbitrato*, n. 46; Coll. arb., 27 gennaio 1994, in *Riv. arb.*, 1995, 781, con nota di Bove, *Processo arbitrale e terzi*. In dottrina v. altresì, sempre in chiave critica della citata pronuncia a sezioni unite, Festi, *La clausola compromissoria*, Milano, 2001, 267; F. Benatti, *Sulla circolazione della clausola compromissoria*, in *Riv. dir. priv.*, 1999, 9 ss. e in *Studi in onore di P. Rescigno*, III, Milano, 1998, 93 ss. Condivide invece il *dictum* della Sezioni Unite Cavallini, *Il trasferimento della clausola compromissoria*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, II, 473 ss.

(6) Cass., 22 dicembre 2005, n. 28497, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 12.

ni a livello sistematico per nulla convincenti: infatti, il risultato è quello per cui una stessa clausola compromissoria può essere o meno attivata dal ceduto o anche dal cessionario, a seconda che venga ceduto il credito nascente dal contratto cui è apposta, oppure venga ceduto il contratto stesso, oppure ancora venga ceduta l'azienda per l'esercizio della quale è stato stipulato il contratto cui la clausola in parola è apposta.

E, come se non bastasse, nelle pieghe della motivazione della sentenza in commento è da registrarsi un passaggio in cui si afferma (non può dirsi con quanta consapevolezza) che in caso di cessione del contratto

non vale più l'*obiter dictum* delle Sezioni Unite in tema di cessione del contratto - per cui la clausola compromissoria non può essere attivata né dal ceduto né dal cessionario in quanto non circola automaticamente - bensì si dovrebbe applicare la diversa disciplina dettata dalle Sezioni Unite con riferimento alla cessione del credito: ossia attivabilità della clausola solo da parte del contraente ceduto, ma non dal cessionario.

Ce n'è insomma abbastanza per avere le idee complessivamente poco chiare circa il destino della clausola compromissoria, e al contempo avere la certezza di non essere i soli.

LIBRI

Collana **Diritto delle società e dei mercati finanziari**

IL SOCIO IMPRENDITORE NELLA NUOVA S.R.L.

Centralità del socio e costruzione del modello

di *Sandro Bartolomucci*



Il volume affronta un tema di **grande attualità**, non ancora approfondito sistematicamente, e dalle rilevanti implicazioni applicative. In particolare, sono evidenziate le **peculiarità** e le **problematiche della disciplina del socio di s.r.l.** che, per molteplici aspetti, si contrappone alla ratio ed alla disciplina introdotta dalla Riforma per le s.p.a., sia con riguardo allo status di socio, che ai suoi poteri di amministrazione e controllo. Un'opera di sicura **rilevanza pratica** che fornisce - anche attraverso un articolato e critico approfondimento teorico - risposte concrete ai molteplici problemi sollevati in sede di applicazione della normativa.

La struttura dell'opera si compone di capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, accompagnati da note bibliografiche e da un ricco formulario di atti costitutivi.

Ipsoa 2007, pagg. 348, € 38,00

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoashop.ipsoa.it**